



Ministero della Cultura

Segretariato Regionale per la Puglia

COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DELLA PUGLIA
PRESSO IL SEGRETARIATO REGIONALE DEL MIC PER LA PUGLIA

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E LA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER L'ESECUZIONE DI ILLECITI EDILIZI SUI BENI CULTURALI

INDICE

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Disposizioni di carattere generale
- Art. 3 – Soggetti accertatori
- Art. 4 – Atti di Accertamento
- Art. 5 – Determinazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie
- Art. 6 – Pagamento in misura ridotta
- Art. 7 – Soggetto competente ad applicare le misure di ripristino
- Art. 8 – Soggetto competente ad applicare la sanzione
- Art. 7 – Sanzioni accessorie e misure di ripristino
- Art. 9 – Ricorso avverso il verbale di accertamento
- Art. 10 – Entrata in vigore

ART. 1 – OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina la determinazione e l'applicazione delle sanzioni per opere e lavori eseguiti in violazione delle norme della Parte Seconda del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.lgs 22 gennaio 2004 n. 42 (d'ora in poi Codice), in accordo con le disposizioni impartite dalle circolari di indirizzo di seguito riepilogate:

- circolare della Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea del 26 febbraio 2010, n. 2;
- circolare della Direzione Generale per il paesaggio le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea del 18 luglio 2011 n. 14;
- circolare della Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea del 17 marzo 2014, n. 17;
- circolare della Direzione Generale archeologia belle arti e paesaggio del 04 luglio 2018, n. 30;
- circolare della Direzione Generale archeologia belle arti e paesaggio del 03 agosto 2020, n. 34;

2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano su tutto il territorio regionale in ossequio alla condivisione delle stesse da parte delle Soprintendenze competenti per territorio e il Segretariato Regionale nell'ambito della Commissione regionale per il patrimonio culturale del (DATA)

3. Le disposizioni del presente Regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia

alle attività di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, nonché a garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa. In caso di differenti interpretazioni, dovrà prevalere quella che assicura il rispetto del contenuto della prima parte del presente comma.

ART. 2 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. All'accertamento delle violazioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali si applicano le disposizioni generali della Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche, come integrate dalle norme del presente Regolamento.

2. In caso di contrasto tra disposizioni di legge riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative e le disposizioni del presente Regolamento, queste ultime sono da ritenersi ad ogni effetto non applicabili.

3. Le disposizioni del presente Regolamento riguardano le violazioni della Parte Seconda del Codice per difformità dall'autorizzazione ai sensi comma 4 dell'art. 21 o per assenza della predetta autorizzazione, per le quali per gli effetti dell'art 33 e 37 del DPR 380/2001 la competenza sanzionatoria, generalmente spettante al Comune, è affidata all'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, restando in capo all'Amministrazione comunale la conclusione del procedimento di accertamento di conformità ai sensi delle stesse norme.

4. Restano in capo alla Direzione Generale archeologia belle arti e paesaggio le sanzioni ripristinatorie (comma 1) e sanzionatorie (comma 4) dell'art. 160 del Codice.

5. Resta in ogni caso l'obbligo della Soprintendenza di denunciare all'autorità giudiziaria l'accertata violazione di legge.

ART. 3 - SOGGETTI ACCERTATORI

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi alle disposizioni del Codice per la parte concernente i lavori eseguiti in assenza o in difformità dall'autorizzazione sono in capo al funzionario responsabile del procedimento che può avvalersi del corpo della Polizia Locale e/o del Nucleo Carabinieri Tutela del Patrimonio.

2. Ferma restando la competenza degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24.11.1981 n. 689, il funzionario espleta l'istruttoria relativa al procedimento previa acquisizione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti delle prescrizioni di cui agli artt. 38,46,47 e 76 del DPR n. 445/2000 da parte del tecnico di parte che dovrà attestare l'imputazione dell'illecito alle seguenti fattispecie di violazione delle norme urbanistiche previste dal DPR 380/01:

- art. 33 comma 3" interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità

- art. 37 comma 2 interventi eseguiti in assenza o difformità della segnalazione certificata di inizio attività

In allegato il modello di autocertificazione che ciascun ufficio dovrà rendere disponibile sul sito, unitamente alla pubblicazione del presente regolamento.

ART. 4 – ATTI DI ACCERTAMENTO

1. L'istruttoria di accertamento dovrà contenere la disamina puntuale delle opere eseguite in difformità o in assenza di autorizzazione ai sensi dell'art 21 del Codice, secondo le indicazioni impartite dalle circolari ministeriali, valutando in maniera puntuale e motivata se le stesse abbiano arrecato danno o non abbiano arrecato danno; per queste ultime dovranno essere adottate le modalità stabilite dalle circolari citate e in particolare la circolare n. 34/2020.

2. All'esito dell'istruttoria, l'Ufficio procederà alle comunicazioni di avvio del procedimento sulla scorta delle valutazioni espresse nell'istruttoria con contestuale notifica agli interessati:

- ai sensi dell'articolo del DPR 380/01 riportando l'oggetto della accertata violazione, con ordine di ripristino da parte del Soprintendente e comminazione della sanzione amministrativa ai sensi della Legge 24.11.1981 n. 689 in caso ricorra la fattispecie di cui all'art 33; con possibilità di ripristino e comminazione della sanzione amministrativa ai sensi della Legge 24.11.1981 n. 689 in caso ricorra la fattispecie di cui all'art 37;

- ai sensi dell'articolo 160 del Codice, commi 1 e 4, in relazione alla definizione del decreto di messa in pristino dello stato dei luoghi e/o del decreto di irrogazione della sanzione prevista per

l'accertamento del danno al bene culturale, di esclusiva competenza della Direzione Generale archeologia belle arti e paesaggio.

- in entrambi i casi la natura vincolata del potere ripristinatorio deve risultare compatibile con la conservazione del bene e , pertanto, disposta sono se effettivamente possibile e solo se non arrechi ulteriore pregiudizio al bene da tutelare nel rispetto del principio generale sancito al co 33 del DPR 380/2001 e all'art 160 del DLgs 42/04.

Entrambe le comunicazioni devono essere inviate anche al competente servizio della Direzione Generale archeologia belle arti e paesaggio per il seguito di competenza e all'Ente Comunale a cui spetta comunque l'attività di vigilanza sulle opere ricadenti nel proprio territorio.

3. Qualora la definizione della rimessa in pristino e del pagamento della sanzione per effetto del procedimento avviato ai sensi del DPR 380/01 avvenga entro i termini di legge (180 giorni ai sensi del DPCM 18 novembre 2010 n. 231),sarà la Soprintendenza a concludere il sub procedimento sanzionatorio di competenza, provvedendo a comunicare all'Ente comunale l'ottemperanza alle indicazioni impartire per il ripristino e l'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria irrogata, per la conclusione del provvedimento di accertamento di conformità. Il provvedimento conclusivo della Soprintendenza sarà trasmesso in copia alla Direzione Generale al fine di tenere informata la stessa sull'attività sanzionatoria avviata per gli effetti del DPR 380/2001.

4. Qualora nel corso dell'avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art 160 co 1 (sanzione ripristinatoria) ed entro i 120 giorni dall'avvenuta notifica, il soggetto responsabile abbia provveduto all'autonomo intervento di ripristino previo autorizzazione della Soprintendenza sul progetto di ripristino rilasciata ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 42/04 e entro tale data sia stato altresì accertata l'esecuzione dalla stessa Soprintendenza, ne dovrà essere data tempestiva comunicazione alla Direzione Generale potendo solo in questo caso decadere il previsto decreto sanzionatorio da emettersi da parte della stessa.

5.Nel caso in cui il trasgressore non provveda autonomamente all'ordine di ripristino del Soprintendente entro il termine di legge (120 gg), l'Ufficio ne darà comunicazione nel 135 giorni dall'avvio del procedimento, alla Direzione Generale ai fini dell'emissione del relativo decreto.

5.La comminazione della sanzione pecuniaria derivante dal valore della cosa perduta (danno al bene culturale) mediante decreto ai sensi del comma 4 dell'art. 160 del Codice è sempre in capo alla Direzione Generale

6. In caso ricorrano entrambi i procedimenti sanzionatori in capo allo stesso soggetto per danno al bene culturale (art. 160 co 1 e art. 160 co 4) l'avvio del procedimento dovrà essere unico e contenere l'esatta individuazione degli interventi, le motivazioni per cui ricorre il danno, l'indicazione degli interventi per i quali è possibile la restituzione in pristino e le modalità in cui la stessa dovrà avvenire per singolo intervento, la definizione puntuale degli interventi non ripristinabili e la conseguente motivata valutazione della sanzione risarcitoria.

7.Al fine della corretta emissione del Decreto sanzionatorio ai sensi dell'art 160 co 1 e co 4 da parte della Direzione Generale, il Responsabile del procedimento dovrà comunicare, contestualmente alla trasmissione di tutta la documentazione utile alla emissione dello stesso nei 135 gg dall'avvio del procedimento, l'anagrafica completa del soggetto responsabile, da individuarsi nel proprietario del bene (nome cognome, data di nascita e codice fiscale, residenza; in caso di società rappresentante legale CF e P. Iva), nonché l'esatta individuazione dei dati catastali, avvalendosi se necessario preliminarmente e in caso di beni demaniali delle informazioni fornite dall'Ente comunale, preliminarmente sentito per l'acquisizione dei dati anagrafici e catastali. Tali informazioni dovranno essere riportate per intero nel Decreto al fine di agevolare il successivo procedimento di Trascrizione preso la Conservatoria dell'Agenzia delle Entrate/Territorio, che resta in capo al Responsabile del procedimento per sezione territorialmente competente.

8. In calce all'avviso di avvio del procedimento sono indicati in modo chiaro ed univoco l'importo della sanzione, calcolata secondo le modalità descritte al successivo art. 5 e le modalità del pagamento in misura ridotta, ove ammesso.

E' inoltre indicato l'Ufficio competente a ricevere eventuali scritti difensivi con le modalità di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

ART. 5 - DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

1.L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie è regolata dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e in relazione alla fattispecie di cui al DPR380/01 prevedono le seguenti soglie:

nel caso previsto per la violazione dell'art. 33 comma 3: da € 516,00 a € 5.164,00;
nel caso previsto per la violazione dell'art. 37 comma 2 da € 516,00 a € 10.329,00

Con il presente regolamento si stabilisce che la sanzione è così di seguito computata:

- applicazione della misura minima di € 516,00 **per ogni categoria** di opera eseguita in difformità o assenza di autorizzazione **e per ogni unità** edilizia oggetto di accertamento (se il bene è costituito da un aggregato di più edifici).

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, per categoria di opera si intende: modifica o difformità della distribuzione interna, modifica o difformità di prospetto o sagoma, modifica o difformità impiantistica, modifica o difformità delle finiture murarie, modifica o difformità delle finiture pavimentali, modifica o difformità delle opere di consolidamento, modifica o difformità della sistemazione esterna, modifica o difformità dei serramenti, inserimento di manufatti precari removibili, realizzazione di torrioni scala in copertura o vani tecnici etc.

A titolo esemplificativo per unità edilizia si intende il manufatto autonomo o ciascun pertinenza di un complesso edilizio formato da più edifici (es. masseria, edificio con più unità immobiliari).

ART. 6 - PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

1. Entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione dell'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 16 della Legge 24.11.1981 n. 689, oltre alle spese di accertamento e notifica, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo, ovvero al versamento della somma predeterminata quale pagamento in misura ridotta.

2. Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati, estinguendo l'obbligazione pecuniaria.

3. Il pagamento effettuato in misura inferiore a quanto previsto dal comma 1 non estingue l'obbligazione e la somma versata è trattenuta quale acconto di quella necessaria alla completa estinzione dell'obbligazione.

4. Quando dal fatto non consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria o di una misura di ripristino, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria estingue l'obbligazione derivante dal procedimento sanzionatorio, precludendone l'ulteriore corso anche qualora siano stati presentati scritti difensivi ai sensi dell'articolo 18 della Legge 24.11.1981 n. 689 e dell'art. 9 del presente Regolamento.

5. Il pagamento è effettuato con le modalità determinate dalla legge e dai regolamenti in materia. L'identificativo per i pagamenti è costituito dal seguente conto corrente:

IT 71Q 01000 03245 433 029 3680 01

intestato a Tesoreria dello Stato

Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani del soggetto accertatore.

Art. 7 – SOGGETTO COMPETENTE AD APPLICARE LE MISURE DI RIPRISTINO

1. L'adozione dei provvedimenti previsti dagli artt. 33 comma 3 e 37 comma 2 è in capo al Soprintendente competente per territorio, così come stabilito dalla citata circolare n. 34/2020.

Art. 8 - SOGGETTO COMPETENTE AD APPLICARE LA SANZIONE

1. Il soggetto competente ad applicare le sanzioni amministrative di cui al presente regolamento è individuato, ai sensi circolare n. 34/2020, nel Soprintendente competente per territorio.

Art. 9 – RICORSO AVVERSO IL VERBALE DI ACCERTAMENTO

Entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il trasgressore e gli obbligati in solido possono, in prima istanza, proporre scritti e produrre documentazione ai fini della revisione dell'esito dell'accertamento.

E' sempre ammesso il ricorso in opposizione all'accertamento entro i termini stabiliti dalla legge.

Art. 10 NOTIFICA E TRASCRIZIONE DEL DECRETO SANZIONATORIO EMESSO DALLA DIREZIONE GENERALE. vedasi tutorial

ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività del relativo verbale della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale.